



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/cr

Roma, 4 agosto 2020

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Teramo
Via Melchiorre Delfico, n. 6
64100 Teramo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 101/2020 – Esecutività della decisione del Consiglio di Disciplina territoriale

Con riferimento al Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 8962 del 24.07.2020), con il quale si chiede se la decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale sia provvisoriamente esecutiva e se debba quindi essere pubblicata sul sito dell'Ordine e nell'Albo Unico, anche in caso di impugnativa davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale e sino a quando non sia accolta l'istanza di sospensiva di cui all'art. 26, comma 4, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, si osserva quanto segue.

L'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, stabilisce, al comma 1, le modalità per l'effettuazione delle notifiche dei provvedimenti disciplinari nonché, al comma 3, i tempi di decorrenza dell'esecutività degli stessi.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il suddetto comma 3 stabilisce che "*Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento.*"

Il termine per proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale è di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D. Lgs. n. 139/05; pertanto, decorso tale periodo, il provvedimento diventa esecutivo nei confronti del professionista sanzionato.

Si precisa, inoltre, che l'impugnazione della delibera impugnata o l'istanza di sospensione della medesima innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento, non determinano, *ipso facto*, la sospensione dell'esecutività del provvedimento, occorrendo in tal senso una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale e, pertanto, fino a quando quest'ultimo non si sia pronunciato nel senso dell'accoglimento del ricorso o dell'istanza di sospensione del provvedimento, lo stesso continua a spiegare i suoi effetti nei confronti del soggetto che ne è stato attinto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Premesso quanto sopra, si rappresenta che il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul sito dell'Ordine e sull'Albo unico, con evidenza del termine di decorrenza dell'esecutività del medesimo, che – si ribadisce - inizia una volta decorsi i trenta giorni dalla notifica al professionista incolpato, anche se, *medio tempore*, quest'ultimo abbia proposto impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.